



COMUNE DI CALVIGNASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima - Ordinaria convocazione - seduta Pubblica

Delibera N. 28 del 20-12-2024

OGGETTO

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31/12/2023 - ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **venti** del mese di **dicembre**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono oggi convocati in seduta pubblica i Consiglieri Comunali:

N.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1.	GIUSEPPE GANDINI	Presente	
2.	EMILIO FELICE BOSSI	Presente	
3.	Stefania La Feltra	Presente	
4.	EMANUELE BORRONI	Presente	
5.	AMBROGIO POGLIANI	Presente	
6.	PASQUALE DE SIMONE	Presente	
7.	MARTINA RITA SARDONE	Assente	
8.	GIULIA RADICI	Presente	
9.	PATRIZIA CEDRATI	Presente	
10.	GIORGIO ALLEGRI	Presente	
11.	MATTEO MOTTA	Presente	

Presiede il Sig. Dott. GIUSEPPE GANDINI, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Dott.ssa GIULIA CROPANO, SEGRETARIO COMUNALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta, quindi dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
l'art.42 che, nel disciplinare le *Attribuzioni dei consigli*, al secondo comma espressamente prevede che:
«2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
(*Omissis*)
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
(*Omissis*)
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;»;
- il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* di cui al D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 e successive modifiche ed integrazioni (più oltre anche detto T.U.S.P. ed, in particolare:
l'art. 20 che, in tema di *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*, espressamente dispone che:
«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, **le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette**, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. **I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi** con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e **alla sezione di controllo della Corte dei conti competente** ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i

risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (40)

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.»

- il vigente *Statuto Comunale* approvato con le delibere di Consiglio Comunale n. 36 del 24/09/1991 e n. 2 del 10/01/1992, in vigore dal 9/06/1994, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 28 del 17/09/2018, modifica entrata in vigore il 2/11/2018;
- Il vigente *Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale* approvato con le deliberazioni di C.C. n. 11 del 13/03/1997 e n. 20 del 26/04/1997, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 37 del 28/11/2018;
- il vigente *Regolamento di contabilità armonizzato* dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 7/04/2016;

RAVVISATA la necessità di ottemperare a quanto previsto dal citato art. 20 del T.U.S.P. per l'anno 2022 entro il termine perentorio del 31/12/2023 e che tali disposizioni riguardano unicamente le partecipazioni societarie e non si estendono pertanto ad altre forme partecipative;

DATO ATTO PERTANTO CHE, ad oggi, il Comune di Calvignasco detiene le seguenti partecipazioni:

CAP HOLDING S.P.A.

<i>Modalità di partecipazione</i>	<i>DIRETTA</i>
<i>Quotata</i>	<i>NO</i>
<i>Quota partecipazione</i>	<i>0,0623 %</i>

Controllo	NO
-----------	----

CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.

Modalità di partecipazione	DIRETTA
Quotata	NO
Quota partecipazione	3,89 %
Controllo	NO

Il Comune di Calvignasco attraverso CAP HOLDING SPA risulta avere le seguenti partecipazioni indirette:

- CAP EVOLUTION SRL (indiretta CAP HOLDING);
- PAVIA ACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING);
- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL (indiretta CAP HOLDING);
- FONDAZIONE CAP (già FONDAZIONE LIDA) (indiretta CAP HOLDING);
- NEUTALIA SRL(indiretta CAP HOLDING);
- ZERO SPA(indiretta CAP HOLDING);

PRESO ATTO che, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il **Piano di razionalizzazione 2024** allegato alla presente (Allegato A) che il Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Relaziona il **Sindaco**;

Il **vicesindaco e consigliere comunale** Emilio Felice BOSSI precisa che trattasi di deliberazione obbligatoria in quanto sono società che gestiscono servizi essenziali;

ESAURITA la discussione consiliare;

ACQUISITI i pareri:

- del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 139 e
- dei Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai **10** consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il **Piano di razionalizzazione delle società partecipate** al 31/12/2023, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare atto che da detto Piano non emerge la necessità di operare nuove razionalizzazioni, ma vi è la sostanziale riconferma della partecipazione in CAP Holding S.P.A. e CONSORZIO DEI

NAVIGLI S.P.A. già sancita in sede di revisione straordinaria operata nel 2017 e di razionalizzazione periodica nell'anno 2023;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai **10** consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CALVIGNASCO
Città Metropolitana di Milano

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL 20-12-2024

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2023 - ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

Parere Favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Amministrativa-Vigilanza-Affari generali
F.to Dott. Simone CODEGONI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

Parere Favorevole.

IL RESPONSABILE

dell'AREA FINANZE E TRIBUTI
F.to Rag. Marinella MOLLASCHI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
F.to Dott. GIUSEPPE GANDINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIULIA CROPANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della suestesa deliberazione di C.C. viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000 a partire dal 24-01-2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIULIA CROPANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione di Consiglio Comunale:

è divenuta esecutiva il 03-02-2025 essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
(art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIULIA CROPANO

IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE

ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO

COMUNE AL N. REG. ____ DAL ____/____/____ AL ____/____/____

CALVIGNASCO Lì, ____/____/____

IL MESSO COMUNALE _____